

Processo penale, cambiano le condizioni di procedibilità

La revisione della riforma. Tra le numerose correzioni nel decreto approvato dal governo anche i tempi per l'avvocazione da parte del Pg. Procedibile d'ufficio il reato di lesioni contro i sanitari

Giovanni Negri

Via libera definitivo alle correzioni al nuovo processo penale. Il Consiglio dei ministri ha approvato in seconda lettura il decreto legislativo che rivede alcune delle disposizioni che in questo primo anno più hanno reso necessario un intervento di aggiustamento, senza procedere a stravolgimenti difficilmente comprensibili in fase di attuazione del Pnrr.

Tra le prime modifiche quelle di diritto penale sostanziale, dove, in materia di condizioni di procedibilità (la riforma ha esteso in maniera assai significativa l'area della procedibilità a querela) il reato di lesioni personali diventa procedibile d'ufficio anche se commesso nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre, sanando un elemento di irragionevolezza del sistema, la procedibilità a querela interesserà anche il danneggiamento di cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (caso, classico, l'automobile parcheggiata in strada).

Denso l'elenco delle modifiche sul versante procedurale. Innanzitutto l'eccezione all'obbligo di deposito telematico degli atti prevista a favore delle parti processuali che compiono atti personalmente coinvolgerà anche la persona offesa dal reato.

E poi, in caso di sospensione del processo per lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa si stabilisce che durante la sospensione il giudice acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili; la sospensione è possibile anche prima dell'esercizio dell'azione pe-

creto stesso; tuttavia, nel caso in cui la richiesta rileva la mancanza di presupposti per la sostituzione, il decreto diviene immediatamente esecutivo. Quando, invece, l'imputato formula richiesta di sostituzione in lavoro di pubblica utilità e opposizione al decreto penale di condanna, se la richiesta di sostituzione è respinta, il giudice provvede sull'opposizione.

Sulla condanna a pena sostituita,

la modifica interviene per fare in modo che il giudice, quando ritiene che ne esistono i presupposti, può immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva, semplificando il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, per acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione.

Sulle contravvenzioni alimentari

il decreto interviene sul catalogo delle fattispecie suscettibili di estinzione limitandolo alle sole contravvenzioni che hanno provocato un danno o un pericolo riparabile attraverso condotte ripristinatorie o risarcitorie per le quali sia inflitta la pena dell'amenda. Adeguata infine al decreto 231 la formula di non luogo a procedere in assenza di ragionevole previsione di condanna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PHAGOGONIC/IMA



Giustizia. Ok definitivo alle correzioni al nuovo processo penale

I punti chiave

1

REATI

Riviste le condizioni di procedibilità

Si interviene per rimediare alle prime incongruenze del nuovo sistema di procedibilità introdotto dalla riforma, che ha esteso in maniera importante l'area della procedibilità a querela. Il decreto così chiarisce, dopo incertezza sull'effetto delle aggravanti, che il reato di lesioni gravi e gravissime è procedibile d'ufficio anche quando è consumato a danno del personale sanitario, mentre, al contrario, la procedibilità è sempre a querela per il danneggiamento di cose esposte alla pubblica fede

2

PROCEDURA

Più tempo al Pg per l'avvocazione

È stata eliminata la possibilità che le indagini siano avviate da parte della procura generale per il caso in cui sia stata rigettata la richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato poi innalzato il termine entro il quale il procuratore generale deve svolgere le attività investigative necessarie, fissato adesso in 90 giorni e non più in 30. Rivista anche la disciplina della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare

3

SANZIONI

Pene sostitutive con procedura breve

Si interviene sulla condanna a pena sostitutiva, per fare in modo che il giudice, quando ritiene che esistono i presupposti, possa immediatamente procedere con la sostituzione della pena detentiva con una delle misure previste dalla riforma. Si semplifica il meccanismo attuale che prevede invece un preliminare avviso alle parti, per acquisire il consenso dell'imputato e gli elementi che consentono di operare la sostituzione. Meccanismo che però rimane se il giudice ritiene necessario acquisire nuovi elementi

L'eccezione all'obbligo di deposito telematico a favore delle parti coinvolgerà anche la persona offesa

nale, quando il pubblico ministero ha disposto la notifica della chiusura delle indagini preliminari. In questo caso, sulla richiesta di sospensione del procedimento prevede il giudice per le indagini preliminari, sentito il pubblico ministero. Nel periodo di sospensione restano bloccati il corso della prescrizione e i termini per l'improcedibilità per la durata massima del giudizio di impugnazione.

Introdotta poi un ulteriore caso di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, prevedendo lo stop durante il tempo in cui l'udienza di comparizione predibattimentale è sospesa o rinviata per impedimento dell'imputato o del difensore o su loro richiesta (a meno che la sospensione non sia dovuta a esigenze di acquisizione della prova o alla concessione di termini per la difesa) oppure a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati.

Il decreto interviene poi sull'avvocazione da parte della procura generale eliminando la possibilità quando è stata respinta la richiesta di differimento della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. È stato poi elevato il termine entro il quale il procuratore generale deve svolgere le attività investigative necessarie, fissato adesso in 90 giorni e non più in 30.

Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l'imputato potrà chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità anche senza doversi opporre al de-

Al via la stretta sulle droghe sintetiche e un Piano nazionale contro il Fentanyl

Le misure

Nel mirino l'uso improprio dell'oppioide sintetico per gestire ipotetiche emergenze

Marzio Bartoloni

Una informativa sul Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di Fentanyl e di altri oppioidi sintetici e un decreto che anche per metterci in linea con l'Europa adegua le sanzioni in caso di violazioni del commercio dei cosiddetti «precursori» e cioè quelle sostanze chi-

miche con cui si possono produrre nei laboratori illegali pericolose droghe sintetiche, a cominciare proprio dal Fentanyl utilizzato anche in medicina come analgesico, che riesce ad avere una potenza di almeno 80 volte superiore a quella della morfina e che solo negli Usa miete ben 180 morti al giorno.

Ieri il Governo in consiglio dei ministri ha accesso i riflettori su una piaga - quello delle droghe sintetiche - che sta allarmando molti Paesi soprattutto dopo che l'Afghanistan ha vietato la coltivazione dell'oppio. Da qui la caccia dei produttori illegali di droghe sintetiche ai precursori: il Dlg approvato ieri che recepisce le regole europee adeguando le sanzioni - multe, reclusione, sospensione del-

l'attività - in caso di violazione del commercio proprio dei precursori aggiungendo anche l'efedrina (impiegato anche per la produzione di diversi medicinali).

Oggi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro della Salute Orazio Schillaci e quello dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditaro presenteranno il Piano contro l'uso improprio del Fentanyl. Il Piano ha l'obiettivo di definire le attività di prevenzione per intercettare e impedire l'accesso e la diffusione illegale in Italia di questo oppioide sintetico e dei suoi analoghi o la sua diversione per usi non sanitari, nonché la gestione di una ipotetica emergenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA